AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

BOLLETTINO

QUINDICINALE

ANNO III - N. 9

1993

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 1113 del 4 maggio 1993

Rif. C889 - BNL HOLDING / INTERBANCARIA INVESTIMENTI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 1993;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il giorno 8 aprile 1993, con il quale la società BNL HOLDING ITALIA Spa comunicava all'Autorità l'intenzione di incrementare la partecipazione azionaria nella SOCIETÀ INTERBANCARIA INVESTIMENTI SIM Spa dal 40,5% al 56%;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la BNL HOLDING ITALIA Spa è una società di partecipazioni nel settore dei servizi finanziari, il cui capitale è interamente detenuto dalla BNL Spa;

CONSIDERATO che la SOCIETA' INTERBANCARIA INVESTIMENTI SIM Spa ha come oggetto sociale unicamente la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *f)* della legge n. 1/91 e che il capitale sociale della società è posseduto da BNL HOLDING ITALIA Spa per il 40,5%, da INA Spa per il 28,3% e dal BANCO DI SICILIA per il 24,3%;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione è quello della distribuzione dei valori mobiliari;

CONSIDERATO che la BNL HOLDING ITALIA Spa non svolge, né direttamente né indirettamente, le attività di cui alla lettera *f)* della legge 1/91;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 287/90 la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 1114 del 4 maggio 1993

Rif. C891 - AMBIENTE / STIND

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 1993;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 9 aprile 1993, con il quale le società AMBIENTE Spa e ALCANTARA Spa, entrambe controllate da ENI Spa, comunicavano all'Autorità l'acquisizione da parte di AMBIENTE Spa del 41% del capitale sociale della società SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI Srl e l'acquisizione da parte di ALCANTARA Spa del 10% del capitale sociale della medesima società SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che le società AMBIENTE Spa svolge essenzialmente attività di trattamento di rifiuti solidi urbani e speciali e si occupa altresì, direttamente o indirettamente, di attività di risanamento ambientali;

CONSIDERATO che la società ALCANTARA Spa svolge attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti chimici, fibrosi, microfibrosi, tessili e/o polimerici e dei relativi manufatti ed è proprietaria di un forno inceneritore, attualmente in disuso e di una discarica per lo smaltimento delle scorie di combustione dei rifiuti tossico-nocivi siti in località Nera Montoro (Terni);

CONSIDERATO che la società oggetto di acquisizione, SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI Srl, non svolge attualmente alcuna attività operativa in ragione della sua recente costituzione e a seguito dell'operazione verrà a disporre degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali di origine industriale di proprietà della società ALCANTARA Spa;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione di concentrazione è quello della raccolta e dello smaltimento di rifiuti speciali di origine industriale con particolare riferimento all'attività di termodistruzione in forni inceneritori di rifiuti tossici e nocivi cui è adibito l'impianto, attualmente in disuso, oggetto di trasferimento;

CONSIDERATO che l'elevata incidenza dei costi di trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o trattamento, induce a circoscrivere il mercato geografico rilevante dello smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi ad un ambito regionale o pluriregionale;

CONSIDERATO che nella regione Umbria non esistono impianti di smaltimento adeguati cosicché l'attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi si svolge presso impianti situati prevalentemente in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Puglia e Campania;

CONSIDERATO che tale impianto, una volta rimodernato, sarà in grado di smaltire circa il 3% dell'ammontare complessivo dei rifiuti speciali prodotti nella regione;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 1116 del 4 maggio 1993

Rif. C898 - MAGLIFICIO FONTANE / ZEROBI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 1993;

SENTITO il Relatore Presidente Francesco Saja;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 13 aprile 1993, con il quale la società MAGLIFICIO FONTANE Spa, controllata indirettamente dalla BENETTON GROUP Spa, e la società ZEROBI Srl comunicavano congiuntamente all'Autorità l'intenzione di procedere ad un'operazione di concentrazione da realizzarsi mediante fusione per incorporazione della ZEROBI Srl nel MAGLIFICIO FONTANE Spa ;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che le società MAGLIFICIO FONTANE Spa e ZEROBI Srl operano entrambe nella produzione e commercializzazione della maglieria esterna in lana ed in cotone;

CONSIDERATO che il mercato interessato è quello, di dimensione nazionale, della produzione e commercializzazione della maglieria esterna in lana ed in cotone;

CONSIDERATO che il MAGLIFICIO FONTANE Spa e la ZEROBI Srl detengono quote di mercato notevolmente inferiori all'1% nel mercato interessato;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 1117 del 4 maggio 1993

Rif. C899 - SOIMI / SITEL

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 1993;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 13 aprile 1993, con il quale la società SOIMI Spa ha informato l'Autorità dell'acquisto dell'intero capitale sociale della società SITEL Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;.

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente opera nel settore della progettazione, fabbricazione e commercializzazione di macchinari ed impianti industriali elettromeccanici, mentre la società acquisita opera nel settore della progettazione, fabbricazione e commercializzazione di macchinari ed impianti industriali per riscaldamento, ventilazione e climatizzazione;

CONSIDERATO che la società acquirente SOIMI Spa è interamente controllata dalla società ABB SAE SADELMI Spa, a sua volta controllata dalla società ABB Spa, che ne detiene il 99% del capitale sociale;

CONSIDERATO che l'intero capitale dell'acquirente SITEL Srl è posseduto dalla società ABB TECNOMASIO Spa, a sua volta controllata per l'82% del proprio capitale sociale dalla società ABB Spa;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 1118 del 4 maggio 1993

Rif. C900 - AUTOGRILL / LES 4 PENTES

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 14 aprile 1993, con il quale la società AUTOGRILL Spa comunicava all'Autorità l'intenzione di acquisire l'intero capitale sociale di LES 4 PENTES, società anonima di diritto francese;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquisita, LES 4 PENTES, opera esclusivamente sul mercato francese;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione di concentrazione è quello della ristorazione autostradale in Francia;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato italiano non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 1119 del 4 maggio 1993

Rif. C901 - IGM / O.VE.R.

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 1993;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 15 aprile 1993, con il quale le società IGM Spa, controllata dalla società WASTE MANAGEMENT ITALIA Srl, comunicava all'Autorità l'intenzione di procedere all'acquisizione dell'80% del capitale sociale della società O.VE.R. Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società IGM Spa svolge principalmente attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani nell'Italia Settentrionale e che la società O.VE.R. Srl svolge attività di raccolta, trasporto, trattamento e recupero del vetro nell'Italia Settentrionale;

CONSIDERATO, pertanto, che il mercato interessato dall'operazione è il mercato italiano della raccolta, del trasporto, del trattamento e del recupero dei rottami di vetro;

CONSIDERATO che su tale mercato WASTE MANAGEMENT ITALIA Srl non è presente mentre la società O.VE.R. Spa detiene una quota pari a circa l'8%;

CONSIDERATO che tale mercato è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali ad esempio VETRITAL, EUROVETRO, LA VETRI ZANOTTI;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE — IL PRESIDENTE

Alberto Pera — *Francesco Saja*

* * *

Provvedimento n. 1120 del 4 maggio 1993

Rif. C902 - CALCESTRUZZI FINANZIARIA / VALLI ZABBAN

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 1993;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 16 aprile 1993, con il quale la società CALCESTRUZZI FINANZIARIA Spa comunicava all'Autorità la fusione per incorporazione della società VALLI ZABBAN Spa nella medesima CALCESTRUZZI FINANZIARIA Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di un'impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società incorporante CALCESTRUZZI FINANZIARIA Spa svolge attività di acquisizione e gestione di partecipazioni, mentre la società incorporanda, VALLI ZABBAN Spa, produce e vende emulsioni e membrane bituminose;

CONSIDERATO che il capitale sociale della società VALLI ZABBAN Spa è interamente detenuto dalla società CALCESTRUZZI Spa;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE — IL PRESIDENTE

Alberto Pera — *Francesco Saja*

* * *

Provvedimento n. 1125 del 12 maggio 1993

Rif. C894 - CALCESTRUZZI / D'ORIANO CALCESTRUZZI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1993;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 13 aprile 1993, con il quale la società CALCESTRUZZI Spa comunicava all'Autorità l'intenzione di acquisire, in parte direttamente ed in parte per via indiretta, la totalità del capitale sociale della società D'ORIANO CALCESTRUZZI Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente CALCESTRUZZI Spa e la società D'ORIANO CALCESTRUZZI Srl operano entrambe nel settore della produzione e commercializzazione del calcestruzzo pronto per l'impiego;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione è quello della produzione e commercializzazione di calcestruzzo pronto per l'impiego e che tale mercato, in virtù delle caratteristiche di rapida deperibilità del calcestruzzo ed in relazione ai costi di trasporto elevati dello stesso, ha dimensioni locali;

CONSIDERATO che la società della quale si intende acquisire il controllo è proprietaria esclusivamente di un impianto di betonaggio ubicato nel territorio del comune di Brindisi;

ONSIDERATO che il mercato geografico rilevante per l'operazione risulta costituito, anche in ragione delle caratteristiche orografiche del terreno, nonché delle specifiche condizioni di viabilità della zona, per la quasi totalità dall'area sud-orientale della provincia di Brindisi, nonché, per una parte estremamente ridotta, dall'area nord-occidentale della provincia di Lecce;

CONSIDERATO che la società D'ORIANO CALCESTRUZZI Srl detiene sul mercato rilevante una quota stimabile intorno al 15%, mentre la società acquirente è presente su di esso, direttamente ed attraverso la propria controllata CALCEM PUGLIA Spa, con una quota pari a circa il 13%;

CONSIDERATO che CALCESTRUZZI Spa risulterà titolare, dopo l'operazione, di una quota di mercato (espressa in quantità) stimabile approssimativamente intorno al 28%;

CONSIDERATO che sul mercato di riferimento operano altri concorrenti - come Beton Rapid ed I.B.A. - titolari di quote di mercato inferiori rispetto a quella che l'acquirente verrà a detenere successivamente alla conclusione dell'operazione, ma la cui entità è tale da assicurare, comunque, il mantenimento di un sufficiente livello di concorrenzialità tra gli operatori;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90 la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 1126 del 12 maggio 1993

Rif. C904 - CARBONAFTA / SILCA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1993;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 21 aprile 1993, con il quale la società CARBONAFTA Spa, controllata dalla società FINA ITALIANA Spa, comunicava all'Autorità l'intenzione di acquisire il 100% del capitale sociale della società SILCA Srl;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione in esame è il mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione;

CONSIDERATO che il patrimonio della società acquisita SILCA Srl è costituito da una stazione di servizio di distribuzione carburanti e da un impianto per la vendita al pubblico di GPL;

CONSIDERATO che nei mercati interessati operano numerosi e qualificati concorrenti, quali AGIP, ESSO, TAMOIL;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE — IL PRESIDENTE

Alberto Pera — *Francesco Saja*

* * *

Provvedimento n. 1127 del 12 maggio 1993

Rif. C905 - LARIMART / LA.S.P.R.E.

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 maggio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Presidente Francesco Saja;

VISTO l'atto, pervenuto il 22 aprile 1993, con il quale la LARIMART Spa e la LA.S.P.R.E. Spa comunicavano all'Autorità l'intenzione di procedere ad un'operazione di concentrazione da realizzarsi mediante fusione per incorporazione della LA.S.P.R.E. Spa nella LARIMART Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società LARIMART Spa svolge attività di progettazione e costruzione di prodotti e componenti elettrici, elettronici, elettrotecnici ed elettroottici;

CONSIDERATO che la società LA.S.P.R.E. Spa ha cessato la sua attività di costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per telecomunicazione ed è stata posta in liquidazione;

CONSIDERATO che la società LARIMART Spa detiene il 100% del capitale sociale della LA.S.P.R.E. Spa;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE — IL PRESIDENTE

Alberto Pera — *Francesco Saja*

* * *